



CITTA' DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del 09.04.2010

N: 43

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

L'anno duemiladieci e questo di nove del mese di aprile alle ore 9,20 nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 54 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino, previo invito rimesso in tempo debito a tutti i componenti lo stesso e recante l'ordine del giorno degli affari da trattarsi, come risulta dal referto del messo comunale inserito in atti.

Presiede l'adunanza la Sig.a Maida Mataloni con la partecipazione del Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Massai incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

	presenti	assenti
1 Anselmi Gianni (Sindaco)		A
2 Amerini Giampiero	P	
3 Barsotti Rinaldo	P	
4 Basso Giovanni	P	
5 Bianchi Paolo	P	
6 Bonti Giovanni		A
7 Braschi Maria Grazia	P	
8 Capuano Claudio	P	
9 Carrara Luca	P	
10 Checcoli Torino	P	
11 Cioncoloni Cinzia	P	
12 Coppola Luigi	P	
13 Fabiani Valerio		A
14 Filacanapa Sergio	P	
15 Fulcheris Alessandro		A
16 Gelichi Riccardo		A

	presenti	assenti
17 Landi Lara		A
18 Lenzi Corrado	P	
19 Mambrini Federico	P	
20 Mannelli Piero		A
21 Mataloni Maida	P	
22 Meucci Paolo	P	
23 Molendi Giorgio	P	
24 Mosci Marco	P	
25 Niccolini Roberto	P	
26 Paini Ginevra	P	
27 Pazzaglia Federico		A
28 Rosalba Ettore		A
29 Sironi Giovanni	P	
30 Spagnesi Massimiliano	P	
31 Trotta Angelo	P	

Presenti 22 su 31 componenti assegnati al Comune e 31 in carica.

Sono altresì presenti gli Assessori:

Francini Lido	A	Pallini Luca	A	Chiarei Marco	P
Dell'Omodarme Ovidio	A	Francardi Luciano	A	Murzi Elisa	A
Giorgi Sergio	P	Giuliani Massimo	P	Tempestini Anna	A

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Gli scrutatori designati sono i Signori:

1° Braschi Maria Grazia
2° Meucci Paolo
3° Filacanapa Sergio

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04 marzo 2009 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

CONSIDERATO che nel corso del 2009 sono emerse varie necessità di perfezionamento delle norme dettate dal suddetto regolamento per assicurare una migliore applicazione della tassa sia nei rapporti con i contribuenti sia nelle procedure interne all'Ente;

RITENUTO pertanto di modificare ed integrare le norme del regolamento stesso;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ex art. 46 del D.Lgs 267/2000;

Vista la votazione che segue:

Consiglieri presenti n. 24	Amerini, Barsotti, Basso, Bianchi, Braschi, Capuano, Carrara, Checcoli, Cioncoloni, Coppola, Filacanapa, Lenzi, Mambrini, Mataloni, Meucci, Molendi, Mosci, Niccolini, Pains, Sironi, Trotta, Spagnesi, Landi, Sindaco
Consiglieri votanti n. 19	
Astenuti n. 5	Sironi, Meucci, Bianchi PDL Checcoli RC Coppola UDC
Voti favorevoli n. 19	PD, SEL, IDV, GRUPPO MISTO, POLO C.D.

DELIBERA

1) Di modificare e integrare il Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche nel modo seguente:

1. Dopo l'art. 5 comma 3 è aggiunto il seguente periodo: *"Ove per il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione l'ufficio istruttore debba acquisire il parere di altri settori o servizi dell'ente il procedimento amministrativo deve concludersi entro 30 giorni."*

2. Il primo periodo del comma 4 art. 5 è sostituito nel seguente modo: *"La proroga delle occupazioni temporanee può essere richiesta anche verbalmente, fatta eccezione per le occupazioni di suolo pubblico asservite ad attività commerciali e pubblici esercizi."*

3. Il comma 1 dell'art 6 è sostituito dal seguente: "

1. *Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede nel termine di 10 giorni all'esame preliminare della stessa e al controllo dei documenti allegati. A seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria ne trasmette copia all'ufficio responsabile della gestione della tassa sulle occupazione di spazi ed aree pubbliche, che deve rispondere sollecitamente comunicando*

l'ammontare della stessa con una specifica nota, da trasmettere al richiedente unitamente al bollettino di conto corrente postale per il pagamento e per opportuna conoscenza all'ufficio responsabile del procedimento. Al momento del rilascio della concessione il richiedente dovrà esibire copia della ricevuta di pagamento che dovrà essere trasmessa unitamente alla copia della concessione all'ufficio responsabile della gestione della tassa.

4. Il comma 2 dell'art. 8 è sostituito integralmente dal seguente:

"2.- La comunicazione dovrà essere effettuata contestualmente all'inizio dei lavori o, al massimo, nel giorno successivo e dovranno essere indicati:

- i metri quadrati occupati effettivamente*
- i metri idrati interessati da scavi*
- la durata presunta dei lavori*

Alla comunicazione dovrà essere allegata una planimetria in scala 1:500 con evidenziata l'ubicazione dell'intervento.

La richiesta di concessione in sanatoria dovrà essere presentata entro cinque giorni dalla data di comunicazione dell'intervento. Ove la richiesta di concessione non venga presentata nel termine suddetto l'occupazione verrà considerata abusiva e si provvederà d'ufficio all'applicazione della tassa e delle sanzioni previste dalla legge."

5. Dopo il comma 1 dell'art. 9 è aggiunto il seguente periodo: *"Nel caso di occupazioni realizzate con cantieri mobili per la manutenzione di reti di distribuzione (gas, energia elettrica ecc.,) la tassa si applica alla superficie effettivamente occupata con un minimo di mq. 10 per ciascun intervento."*

6. Dopo il comma 2 dell'art. 11 è aggiunto il seguente comma:

"3-E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di concedere il suolo pubblico antisante il singolo passo carrabile, al fine di consentire la sosta di un veicolo da parte del titolare della concessione del passo carrabile medesimo. La superficie concessa, che dovrà essere delimitata con una striscia sul manto stradale, non può superare la lunghezza di ml 5 e la larghezza di ml 2. L'area in questione verrà assoggettata alla Tassa nei modi ordinari. Parimenti possono essere concessi a tariffa ordinaria degli spazi ai lati del passo carrabile per agevolare le manovre di entrata e di uscita dal passo carrabile stesso."

7. L'art. 12 è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 12 - Occupazioni permanenti: criteri per l'applicazione della tariffa

La Giunta Comunale in sede di determinazione della tariffa stabilirà le modalità di applicazione della stessa nel rispetto dei seguenti criteri:

Alle occupazioni generiche di suolo pubblico viene applicata la tariffa ordinaria.

Alle occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo.

Alle occupazioni con tende fisse o retrattili non viene applicata alcuna tariffa in quanto esenti dal pagamento della tassa.

Ai passi carrabili viene applicata la tariffa ordinaria ridotta del 50 %.

Ai passi carrabili a raso muniti di divieto di sosta la tariffa di cui al punto precedente può essere ridotta fino al 10%.

Ai passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa di cui al punto 5 può essere ridotta fino al 30%.

Ai passi carrabili realizzati direttamente dal Comune si applica la tariffa ordinaria salvo diversa determinazione della Giunta Comunale. Per passi carrabili realizzati direttamente dal Comune si intendono anche quelli realizzati da privati nell'ambito di lottizzazioni o comunque di specifiche convenzioni che ne prevedono il trasferimento della proprietà al Comune.

Alle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere viene applicata la tariffa massima prevista dalla legge salvo diversa determinazione della Giunta Comunale. Nel caso di occupazioni del sottosuolo realizzate da privati con condutture per l'approvvigionamento di acqua potabile o per lo scarico di liquami la tariffa è ridotta al 10%."

La Giunta Comunale potrà accordare riduzioni di tariffa nei limiti del 50% della tariffa ordinaria nei confronti di occupazioni realizzate per lo svolgimento di attività da favorire o sostenere per ragioni economico sociali.

- 2)** Di approvare il testo definitivo del Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche coordinato con le modifiche apportate, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

3)"Ai sensi della Legge 388/2000 art. 53 comma 16, il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2010."

Esaurito l'esame dell'argomento di cui sopra, il Presidente propone un'inversione dell'Ordine del Giorno per discutere il comma 1).

Il Consiglio comunale, alla presenza di n. 24 consiglieri, tenuto conto delle variazioni avvenute in precedenza, approva.

So passa pertanto all'esame del comma 1).

Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

Art. 1 – Normativa di riferimento

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, indicata in seguito con il nome di "Tassa", è disciplinata dalle norme di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche e integrazioni, indicati di seguito con il nome "Legge", e per quanto non previsto dalla Legge, dalle norme di cui al presente regolamento.

Art. 2 – Occupazioni soggetta alla tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate nei luoghi specificati nell'art. 38 della legge.

2. La tassa non si applica alle occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate. Parimenti la tassa non si applica alle aree occupate con pensiline, panchine o altre strutture destinate ad alla sosta degli utenti del servizio di trasporto pubblico.

3. Sono escluse dalla tassazione le vetrine porta- insegne , gli infissi di qualsiasi natura portanti la pubblicità, annunci e simili aventi un sporgenza non superiore a 20 centimetri dal filo del muro.

4. Nel caso di insegne o altri manufatti collocati in posizione sovrapposta, per la parte di superficie tassabile dove la proiezione a terra dei manufatti viene a sovrapporsi, la tassa si applica una sola volta in relazione al manufatto di maggior superficie.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "infisso di carattere stabile" qualsiasi struttura aggettante sul suolo pubblico in via permanente, diversa da quelle specificate nel comma 2.

2. Si intende per "tenda" qualsiasi struttura, fissa o retrattile aggettante, aggettante sul suolo pubblico, realizzata con materiale diverso dalla muratura. Nel caso di struttura retrattile, la superficie occupata deve essere calcolata in condizioni di massima estensione della stessa.

3. La superficie occupata con tende, insegne, cartelli e simili, viene misurata in relazione alla proiezione a terra della stessa.

Art. 4 – Concessioni ed autorizzazioni per l' occupazione

1. Le modalità di rilascio e di revoca delle concessioni sono disciplinate dagli articoli successivi.

2. Le concessioni e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono sempre revocabili per ragioni di pubblico interesse.

3. Nel caso di revoca, il Comune può disporre direttamente, entro tre mesi dal provvedimento di revoca, la restituzione della tassa pagata anticipatamente, senza computare interessi. Oltre tale termine, la tassa vienine restituita computando gli interessi nella misura deliberata dal Comune nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

4. I contribuenti possono chiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute. Non sono comunque rimborsabili le somme richieste decorso il termine di tre anni dal giorno dell'avvenuto pagamento o dalla revoca della concessione o dell'autorizzazione.

5. Nel caso di erroneo pagamento, la tassa viene rimborsata computando gli interessi nella misura prevista deliberata dal Comune nel rispetto dei limiti previsti dalla legge a partire dal mese successivo a quello in cui è stato fatto il pagamento.

Art. 5 – Attivazione del procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio di proroga o di rinnovo degli atti di cui all'articolo precedente ha luogo con la presentazione della domanda diretta all'Amministrazione. La domanda deve essere redatta in carta legale tranne che dai soggetti di cui all'art. 16 del DPR n. 642/1972 e successive modificazioni, allegato B. Deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) individuazione specifica dello spazio o dell'area il cui uso è oggetto della richiesta;
- c) entità in metri quadrati o lineari e durata dell'occupazione;
- d) descrizione dell'attività o delle opere da eseguire, e se l'occupazione comporta la costruzione e il mantenimento sul suolo pubblico di manufatti;
- e) impegno a sottostare a tutti gli obblighi e prescrizioni dettate dagli uffici comunali preposti e dal presente regolamento, nonché ad eventuali cauzioni che l'amministrazione ritenesse opportuno richiedere in relazione alla natura dell'occupazione.

2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve sempre precedere l'occupazione materiale.

3. Il procedimento deve concludersi di norma entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo. In caso di spedizione della domanda a mezzo posta il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricevimento della stessa risultante dalla registrazione presso il protocollo dell'Amministrazione. **Ove per il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione l'ufficio istruttore debba acquisire il parere di altri settori o servizi dell'ente il procedimento amministrativo deve concludersi entro 30 giorni.**

4. La proroga delle occupazioni temporanee può essere richiesta anche verbalmente, fatta eccezione per le occupazioni di suolo pubblico asservite ad attività commerciali e pubblici esercizi. In caso di accoglimento la proroga può essere annotata sul provvedimento di concessione autorizzazione previo versamento della tassa relativa. Copia della ricevuta di pagamento deve essere trasmessa dall'Ufficio Istruttore all'Ufficio responsabile della gestione della tassa accompagnata dalla copia della concessione completa dell'annotazione di cui sopra.

Art. 6 – Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede nel termine di 10 giorni all'esame preliminare della stessa e al controllo dei documenti allegati. A seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria ne trasmette copia all'ufficio responsabile della gestione della tassa sulle occupazione di spazi ed are pubbliche, che deve rispondere sollecitamente comunicando l'ammontare della stessa con una specifica nota, da trasmettere al richiedente

unitamente al bollettino di conto corrente postale per il pagamento e per opportuna conoscenza all'ufficio responsabile del procedimento. Al momento del rilascio della concessione il richiedente dovrà esibire copia della ricevuta di pagamento che dovrà essere trasmessa unitamente alla copia della concessione all'ufficio responsabile della gestione della tassa.

2. Ove la domanda risulti incompleta o carente degli elementi essenziali, il responsabile del procedimento, entro il termine di cui al comma precedente, richiede all'interessato le necessarie integrazioni con qualsiasi mezzo idoneo a documentare la richiesta, che deve indicare il termine perentorio di cui al comma successivo.

3. L'integrazione o la regolarizzazione deve essere effettuata dagli interessati nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2. In caso contrario la domanda viene archiviata senza dare seguito al procedimento.

4. Il responsabile al termine dell'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo proponendo al Dirigente Competente l'emissione del provvedimento di autorizzazione/concessione o il diniego dello stesso.

Art. 7 - Rilascio della concessione/autorizzazione

1. - Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Dirigente competente, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

- spese per il sopralluogo, ove necessario per la natura dell'occupazione stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale;

- deposito cauzionale, nel caso in cui sia richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale per la natura dei lavori da eseguire. La cauzione non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo e viene restituita nel termine di 30 giorni dalla data di verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

2. - Il responsabile del procedimento trasmette immediatamente all'Ufficio responsabile della gestione della tassa copia della concessione/autorizzazione rilasciata con allegata la relativa ricevuta di pagamento.

Art. 8 - Occupazioni d'urgenza

1.- L'occupazione di suolo pubblico può aver luogo senza preventiva autorizzazione, nei casi di emergenza o di obiettiva necessità, purché ne sia data immediata comunicazione all'Amministrazione.

2.- La comunicazione dovrà essere effettuata contestualmente all'inizio dei lavori o, al massimo, nel giorno successivo e dovranno essere indicati:

- i metri quadrati occupati effettivamente

- i metri idrati interessati da scavi

- la durata presunta dei lavori

Alla comunicazione dovrà essere allegata una planimetria in scala 1:500 con evidenziata l'ubicazione dell'intervento.

La richiesta di concessione in sanatoria dovrà essere presentata entro cinque giorni dalla data di comunicazione dell'intervento. Ove la richiesta di concessione non venga presentata nel termine suddetto l'occupazione verrà considerata abusiva e si provvederà d'ufficio all'applicazione della tassa e delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 9 – Commisurazione e graduazione della tassa

- 1.** La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari. Le frazioni sono arrotondate all'unità superiore. **Nel caso di occupazioni realizzate con cantieri mobili per la manutenzione di reti di distribuzione (gas, energia elettrica ecc.,) la tassa si applica alla superficie effettivamente occupata con un minimo di mq. 10 per ciascun intervento.**
- 2.** Non si fa comunque luogo a tassazione nel caso di occupazioni singole la cui superficie non raggiunge il mezzo metro quadrato o lineare.
- 3.** Nel caso di più occupazioni della stessa natura, poste in essere da un solo soggetto, insistenti sulla medesima area o spazio di riferimento, la tassa viene calcolata sommando le superfici effettivamente occupate, con arrotondamento della somma nei modi previsti dal comma 1. Non si fa luogo a tassazione quando la predetta somma non raggiunge il mezzo metro quadrato o lineare.
- 4.** La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in due categorie: Centro abitato ed altre zone. La suddivisione è deliberata dal Consiglio Comunale. Fino alla approvazione di una nuova eventuale deliberazione, resta nel frattempo vigente la classificazione stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale 13 maggio 1994 n. 109.
- 5.** Alle occupazioni realizzate nella categoria "Altre zone" si applica una tariffa pari al 30% di quella corrispondente prevista per il "Centro abitato".
- 6.** Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
- 7.** Per le occupazioni effettuate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate nella misura del 50% fino a 100 mq.; del 25% per la parte eccedente 100mq e fino a 1000 mq. del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. La riduzione della superficie si applica congiuntamente ai benefici tariffari previsti dal presente regolamento.

Art. 10 – Tariffe

- 1.** Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni contenute nella legge.
- 2.** La Giunta Comunale adotta le tariffe entro la data prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio fissandole entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalle legge e secondo i criteri indicati nel presente regolamento, tenendo conto delle necessità di bilancio, della sottostante realtà economica e sociale, nonché di ogni altro elemento utile al riguardo.
- 3.** La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge può fissare un ammontare al di sotto del quale non si dà corso al recupero della tassa non pagata e non vengono eseguiti rimborsi.
- 4.** La Giunta Comunale con propria deliberazione determina la tariffa oraria in riferimento alle singole fattispecie di occupazione tenuto conto della natura delle stesse.

Art. 11 – Occupazioni permanenti

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente durata non inferiore ad un anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

2. Per le occupazioni permanenti, la tassa è dovuta per anni solari. A ciascuna anno solare corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Pertanto non è suscettibile di frazionamento allorché l'occupazione abbia inizio o termine nel corso dell'anno, oppure sia realizzata in via non continuativa.

3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di concedere il suolo pubblico antisante il singolo passo carrabile, al fine di consentire la sosta di un veicolo da parte del titolare della concessione del passo carrabile medesimo. La superficie concessa, che dovrà essere delimitata con una striscia sul manto stradale, non può superare la lunghezza di ml 5 e la larghezza di ml 2. L'area in questione verrà assoggettata alla Tassa nei modi ordinari. Parimenti possono essere concessi a tariffa ordinaria degli spazi ai lati del passo carrabile per agevolare le manovre di entrata e di uscita dal passo carrabile stesso.

Art. 12 - Occupazioni permanenti: criteri per l'applicazione della tariffa

La Giunta Comunale in sede di determinazione della tariffa stabilirà le modalità di applicazione della stessa nel rispetto dei seguenti criteri:

Alle occupazioni generiche di suolo pubblico viene applicata la tariffa ordinaria.

Alle occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo.

Alle occupazioni con tende fisse o retrattili non viene applicata alcuna tariffa in quanto esenti dal pagamento della tassa.

Ai passi carrabili viene applicata la tariffa ordinaria ridotta del 50 %.

Ai passi carrabili a raso muniti di divieto di sosta la tariffa di cui al punto precedente può essere ridotta fino al 10%.

Ai passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa di cui al punto 5 può essere ridotta fino al 30%.

Ai passi carrabili realizzati direttamente dal Comune si applica la tariffa ordinaria salvo diversa determinazione della Giunta Comunale. Per passi carrabili realizzati direttamente dal Comune si intendono anche quelli realizzati da privati nell'ambito di lottizzazioni o comunque di specifiche convenzioni che ne prevedono il trasferimento della proprietà al Comune.

Alle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere viene applicata la tariffa massima prevista dalla legge salvo diversa determinazione della Giunta Comunale. Nel caso di occupazioni del sottosuolo realizzate da privati con condutture per l'approvvigionamento di acqua potabile o per lo scarico di liquami la tariffa è ridotta al 10%.

La Giunta Comunale potrà accordare riduzioni di tariffa nei limiti del 50% della tariffa ordinaria nei confronti di occupazioni realizzate per lo svolgimento di attività da favorire o sostenere per ragioni economico sociali.

Art. 13 – Occupazioni temporanee – esenzioni

- 1.** Sono “temporanee” le occupazioni di durata inferiore ad un anno.
- 2.** Non sono assoggettate alla tassa le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili.

Art. 14 – Occupazioni temporanee. Riduzioni

La Giunta Comunale in sede di determinazione della tariffa stabilirà le modalità di applicazione della stessa nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1.** Occupazioni di durata superiore a giorni 15: ferma restando la tassazione a tariffa ordinaria dei primi 15 giorni, al periodo ulteriore la tariffa ordinaria deve essere ridotta da un minimo del 20% ad un massimo del 50%; il prolungamento dell'occupazione oltre il periodo originariamente autorizzato costituisce una nuova occupazione ai fini dell'applicazione delle riduzioni previste dal presente punto.
- 2.** Occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo: si applica la tariffa ordinaria ridotta fino ad un terzo;
- 3.** Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive: si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%;
- 4.** Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli: si applica la tariffa ordinaria ridotta del 50%;
- 5.** Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: si applica la tariffa ordinaria ridotta fino al 50%. La riduzione non si applica nel caso di occupazioni ricorrenti a convenzione;
- 6.** Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%;
- 7.** Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune: si applica la tariffa ordinaria ridotta fino al 30%.

Art. 15 – Occupazioni temporanee. Convenzioni e riduzioni di tariffe

- 1.** Le occupazioni di durata non inferiore ad un mese, ferma restando l'applicazione della tariffa ordinaria ai primi 15 giorni e della tariffa ridotta di cui al precedente articolo 10, comma 1, al periodo ulteriore, possono essere riscosse per il periodo di occupazione ulteriore, a tariffa ridotta del 50% previa stipula di apposita convenzione. Il pagamento deve aver luogo alla stipula della convenzione.
- 2.** Le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente possono essere riscosse a tariffa ridotta del 50% in seguito alla stipula di apposita convenzione. Il pagamento deve aver luogo alla stipula della convenzione.
- 3.** Nei casi di cui ai commi precedenti, la superficie e la durata dell'occupazione sono determinate in via convenzionale in misura pari a quelle indicate nella concessione o nell'autorizzazione. Qualora da successivi controlli risulti che la superficie occupata è superiore di almeno il 20% a quella concessa o autorizzata, fermo restando il pagamento integrale della tassa dovuta, non si applicano le riduzioni di cui ai commi precedenti, salve le ulteriori penalità previste dalla legge.
- 4.** Per le occupazioni di carattere ricorrente relative al mercato settimanale la tassa riscossa in base a convenzione è computata considerando 42 presenze settimanali all'anno.
- 5.** Per le occupazioni di carattere ricorrente finalizzate alla manutenzione ordinaria delle reti di distribuzione e di erogazione di servizi, la tassa riscossa in base a

convenzione è computata considerando le occupazioni autorizzate nel corso dell'anno solare precedente.

6. In alternativa al versamento sul conto corrente postale e' consentita la riscossione a mezzo di bollettario da parte degli agenti accertatori della tassa relativa alle occupazioni di un solo giorno che si verificano nell'ambito del mercato settimanale.

Art. 16 - Contributo per costruzione di gallerie

1. Il contributo una tantum relativo alla costruzione da parte del Comune di gallerie per il passaggio di condutture, cavi e impianti, è commisurato al 50% delle spese medesime.

Art. 17 – Distributori di carburanti ed apparecchi per la distribuzione automatica di tabacchi ed altri prodotti

1. Ai fini dell'applicazione della tassa alle occupazioni realizzate da distributori di carburanti ed apparecchi per la distribuzione di tabacchi e di altri prodotti, si considera "zona limitrofa" del centro abitato una fascia di metri 500 dal perimetro delimitato nei modi previsti da'art. 5 del regolamento; si considerano sobborghi gli aggregati di edifici con almeno 100 abitanti diversi dalle frazioni; si considera zona periferica una fascia di metri 500 dal perimetro della zona limitrofa come sopra definita.

Art. 18 – Casi particolari di esenzione

1. – Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni realizzate per i lavori commissionati dal Comune nei limiti strettamente necessari per la realizzazione degli stessi;

b) le occupazioni realizzate con opere di eliminazione delle barriere architettoniche per consentire ai portatori di handicap l'accesso a costruzioni di interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico e sanitario, nonché a quelle in cui vengono prestati servizi di interesse generale o in cui si svolgono attività comunitarie o ai pubblici trasporti;

c) Le occupazioni realizzate da privati cittadini con fioriere e simili che costituiscono abbellimento di strade e di piazze.

Art. 19 – Sanzioni ed errore scusabile

1. Gli errori di misurazione nelle dichiarazioni, salvo il pagamento integrale della tassa dovuta, non comportano l'applicazione di soprattasse e di pene pecuniarie quando siano limitati nella misura del 10% dell'effettiva superficie tassabile.



COMUNE DI PIOMBINO

Provincia di Livorno

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di Consiglio Comunale N° 2010/108 del 25/03/2010

Oggetto: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

In relazione alla proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. del 18/8/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole.

Piombino 25/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Monteleone)

Firmato all'originale

Il Presidente

f.to M. MATALONI

Il Segretario Generale

f.to Dr. ssa M.L. MASSAI

La presente copia è conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Il funzionario incaricato Istruttore Direttivo

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.18.8.2000 n. 267.

Piombino, li 30 APR 2010

Il Funzionario incaricato Istruttore Direttivo

f.to Carla Compiani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia all'Albo Pretorio, dal giorno _____ al giorno _____ per quindici giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni.

Piombino, li _____

IL funzionario Incaricato Istruttore Direttivo
f.to _____

e.p.c.c

